

ALLEGATO I

"Proposta di revisione di alcune disposizioni procedurali del Codice di Rete relative al processo di connessione alla RTN" – **Emendamenti**.

1. Presentazione della domanda di connessione

Articolo del Codice di Rete	Nuova formulazione proposta da IDA
1A.7.1.2	"Le richieste di connessione contengono l'indicazione espressa: (a) del soggetto richiedente con i relativi dati identificativi; (b) della potenza di connessione della richiesta di connessione medesima; (c) delle informazioni relative ai possibili disturbi immessi in rete, quali ad esempio le armoniche, il flicker, la dissimmetria delle tensioni, (d) del soggetto eventualmente delegato dal soggetto richiedente ad agire in suo nome e conto riguardo agli aspetti tecnici relativi alla connessione; (e) dello schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di consumo e di connessione) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono; dell'accettazione incondizionata ed irrevocabile di tutte le disposizioni del presente Codice di Rete; (f) la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia.; (g) un progetto preliminare o indicativo relativo all'intera iniziativa, comprensivo dell'utenza di connessione alla RTN e dell'impianto di consumo cui la potenza richiesta è destinata; (h) un piano particellare dell'area su cui è in progetto l'unità di consumo con allegata documentazione attestante la relativa disponibilità giuridica o, nel caso in cui il proponente non abbia ancora acquisito la proprietà della stessa, documentazione che attesti l'assenso del proprietario all'iniziativa e alla presentazione della richiesta, anche mediante delega, lettera di intenti, accordo di esclusività o altro atto equivalente; (l) eventuali esigenze tecniche che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione; (m) informazioni sul regime autorizzativo previsto, sulla

	<i>autorità competente al rilascio della autorizzazione e su altri eventuali titoli da acquisire; n) indicazione di eventuali gruppi termici di backup o diversa tecnologia (e.g. BESS, Turbogas etc.); o) la data indicativamente prevista per l'avvio e la conclusione dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto. (...) "</i>
1A.7.6.1	<i>"All'atto della richiesta di connessione, il soggetto richiedente la connessione è tenuto a versare al Gestore il corrispettivo per l'elaborazione della STMG di cui al paragrafo 1A.7.1.3 in misura proporzionale alla potenza richiesta, pari a 500 euro/MW (IVA esclusa). Il corrispettivo è dovuto per ciascuna richiesta di connessione ed è determinato sulla base della potenza complessivamente richiesta in immissione e/o in prelievo. Resta ferma la facoltà del Gestore di prevedere modalità applicative tali da assicurare trasparenza, proporzionalità e non discriminazione."</i>

2. Introduzione di una gerarchizzazione flessibile delle richieste di connessione

Articolo del Codice di Rete	Nuova formulazione proposta da IDA
N/A	Introduzione di un nuovo paragrafo "<i>1A.7.2 bis– Priorità di lavorazione delle richieste di connessione.</i>" <i>"Ferma restando la rilevanza dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta completa quale criterio generale di accesso alla procedura, il Gestore può attribuire priorità, nell'ordine di lavorazione delle richieste, nella predisposizione dei preventivi di connessione e nella programmazione e realizzazione delle opere di rete di propria competenza, ai progetti che presentino un più elevato livello di maturità autorizzativa. A tal fine, il soggetto richiedente trasmette al Gestore, con cadenza semestrale o secondo la diversa periodicità indicata dal Gestore, una comunicazione attestante lo stato di avanzamento del procedimento autorizzativo dell'iniziativa, corredata dalla relativa documentazione. Il Gestore tiene conto delle informazioni ricevute ai fini della pianificazione operativa delle attività di propria competenza. Il mancato conseguimento di una milestone autorizzativa non produce effetti pregiudizievoli a carico del soggetto richiedente qualora il ritardo sia imputabile a circostanze non</i>

	<i>dependenti dal medesimo, quali inerzia o ritardi delle amministrazioni competenti, pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, eventi di forza maggiore o altre circostanze oggettive debitamente documentate."</i>
--	--

3. Accettazione del preventivo

Articolo del Codice di Rete	Nuova formulazione proposta da IDA
N/A	Introduzione di un nuovo paragrafo "1 A.7.3.5.6." <i>"La comunicazione di accettazione del preventivo deve essere corredata da: a) la documentazione attestante il pagamento ovvero il rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta, con esclusione delle fideiussioni assicurative, di un importo pari ad almeno il 50% del costo di costruzione di ciascuno stallo di connessione richiesto; b) L'importo versato o garantito ai sensi della lettera a) è imputato al corrispettivo complessivo di connessione dovuto dal soggetto richiedente. Nel caso in cui la comunicazione di accettazione del preventivo non sia corredata della documentazione indicata alla lettera a), il preventivo non può considerarsi validamente accettato. È fatta salva, in ogni caso, la restituzione dei suddetti importi al richiedente ove le autorizzazioni relative all'impianto non fossero rilasciate dalla amministrazione competente."</i>

4. Introduzione di un criterio di *queue cleansing*

Articolo del Codice di Rete	Nuova formulazione proposta da IDA
N/A	Introduzione di un nuovo paragrafo "1A.7.2 bis - criterio di <i>queue cleansing</i> -richiesta di connessione." <i>"Qualora il Gestore non abbia comunicato il preventivo di connessione entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta di connessione, il soggetto richiedente, al fine di confermare il proprio interesse alla prosecuzione della procedura, è tenuto a versare, entro i successivi trenta giorni, una garanzia di importo pari al 50% del</i>

	<i>corrispettivo previsto dall'articolo 1A.7.6.1 per la presentazione della richiesta di connessione, determinato in funzione della potenza richiesta.</i> <i>Il mancato pagamento entro il termine di cui al primo comma comporta la decadenza automatica della richiesta di connessione e la conseguente liberazione della capacità di rete ad essa associata, che torna nella disponibilità del Gestore ai fini della successiva allocazione secondo le disposizioni del presente Codice di Rete."</i>
N/A	Introduzione di un nuovo paragrafo "1A.7.5.4 - <i>criterio di queue cleansing</i> - preventivo di connessione." <i>"Decorsi novanta giorni dalla accettazione del preventivo di connessione, il soggetto richiedente, al fine di confermare il proprio interesse alla prosecuzione della procedura, è tenuto a versare, entro i successivi trenta giorni, una garanzia di importo pari al 50% del corrispettivo di connessione nel valore determinato dal preventivo, mediante versamento o fideiussione bancaria a prima richiesta.</i> <i>Il mancato pagamento entro il termine di cui al primo comma comporta la decadenza automatica del preventivo di connessione e la conseguente liberazione della capacità di rete ad essa associata, che torna nella disponibilità del Gestore ai fini della successiva allocazione secondo le disposizioni del presente Codice di Rete."</i>

5. Circolazione delle informazioni

Articolo del Codice di Rete	Nuova formulazione proposta da IDA
N/A	Introduzione di un nuovo paragrafo "1A.7.1 bis – <i>Pre-screening e informazioni preliminari</i>" che contenta le seguenti disposizioni: <i>"a) Prima della presentazione della richiesta di connessione, il soggetto interessato può richiedere al Gestore lo svolgimento di una fase di pre-screening, finalizzata a ricevere informazioni indicative sui tempi di connessione, sulla necessità di rinforzi di rete, sulla posizione nella coda e sui costi stimati delle opere non contestabili. Il Gestore è tenuto, in caso di richiesta del soggetto interessato, a fornire tali informazioni di pre-screening nel termine di 30 giorni dalla richiesta. Le informazioni rese in</i>

	<i>sede di pre-screening hanno carattere indicativo e non vincolante per il Gestore."</i> <i>"b) Il Gestore rende disponibili sul proprio sito web strumenti informativi idonei a fornire agli operatori una rappresentazione della capacità di rete disponibile e delle prospettive di sviluppo della RTN, anche mediante il rafforzamento dell'Atlante delle aree critiche e l'integrazione, ove tecnicamente possibile, delle code relative alla generazione e al consumo.</i> <i>"c) Entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di connessione di cui al punto 1A.7.1.2, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere al Gestore una programmazione tecnica indicativa del profilo di crescita del fabbisogno di potenza, specificando, ove possibile, la potenza inizialmente necessaria per l'avvio dell'attività, le principali fasi di incremento della potenza richiesta e il termine previsto per il raggiungimento della potenza massima richiesta. Tale programmazione ha carattere indicativo e può essere aggiornata dal soggetto richiedente in funzione dell'effettivo sviluppo del progetto. Il Gestore dovrà tenere conto di tale programmazione ai fini della allocazione della capacità di rete disponibile."</i> <i>"d) Il Gestore può effettuare studi di cluster periodici e analisi di impatto sulla rete, anche al fine di valutare gli effetti cumulativi delle richieste di connessione e di supportare la pianificazione degli interventi di rete. La fase di pre-screening può tenere conto della coerenza delle richieste con gli obiettivi di pianificazione energetica nazionale e regionale."</i>
--	---

6. Ulteriori proposte

Articolo del Codice di Rete	Nuova formulazione proposta da IDA
N/A	Si propone, infine, di integrare, nelle sedi ritenute opportune, le seguenti disposizioni: <i>"a) Il Gestore può prevedere, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, agevolazioni in termini di tempi e costi del processo di connessione per gli utenti che siano in grado di offrire servizi alla rete, inclusa la partecipazione alla fornitura di servizi ancillari e di bilanciamento a supporto della stabilità della RTN."</i>

"b) Le richieste di connessione sono vincolate alla tipologia di impianto indicata nella domanda originaria e non possono essere successivamente destinate a impianti appartenenti a diversa categoria funzionale. Sono fatti salvi i casi espressamente consentiti dal Gestore in applicazione della regolazione vigente, purché non siano pregiudicati i principi di trasparenza, non discriminazione e corretto utilizzo della capacità di rete."

"c) Per le richieste di connessione aventi ad oggetto una potenza superiore a 100 MW, il soggetto richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla richiesta, un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, nonché la documentazione attestante il pagamento diretto ovvero il rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta, con esclusione delle fideiussioni assicurative, di un importo pari al 100% del costo di ciascuno stallo di connessione richiesto."